

Interpretazione della L. 181/2008 che garantisce il riconoscimento formale dell'aumento della pianta organica dell'ufficio.

(Risposta a quesito del 22 dicembre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 dicembre 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito avanzato dal Procuratore della Repubblica di ... in merito alla corretta interpretazione della L. 181/2008, che garantisce il riconoscimento formale dell'aumento della pianta organica dell'ufficio.

OSSERVA

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, nelle disposizioni dal comma 603 al comma 611 dell'art. 2, alcune importanti innovazioni nella disciplina della carriera dei magistrati militari, confermando la loro piena equiparazione ai magistrati ordinari e predisponendo un'incisiva rimodulazione degli uffici della giustizia militare.

La suddetta normativa, con decorrenza dal 1° luglio 2008 (comma 10), ha stabilito: a) la soppressione di sei tribunali militari e delle relative procure militari della Repubblica - Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo - con modifica della competenza territoriale dei tre uffici di primo grado residui - Verona, Roma, Napoli - (comma 603 lett. a); b) la soppressione delle sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello (comma 603 lett. b), con il mantenimento della sola sede centrale di Roma; c) la riduzione dell'intero ruolo organico della magistratura militare - dalle 103 unità attuali alle future 58 - (comma 603 lett. c).

Le disposizioni di dettaglio, previste dalle lettere a) e b) del comma 606, contengono modifiche sostanziali che hanno determinato il coinvolgimento della magistratura ordinaria e hanno presentato problematiche applicative oggetto di approfondimento.

Il comma 606, in particolare, stabilisce che a far data dal 1° luglio 2008 faranno accesso in magistratura ordinaria, così rideterminandone il ruolo organico in 10.151 unità (comma 606 lett. a), tutti quei magistrati militari che, con riferimento a coloro che erano in ruolo alla data del 28 settembre 2007, risulteranno in eccedenza rispetto alla nuova dotazione organica prevista per la magistratura militare. La suddetta norma, quindi, fissa le modalità e i criteri attraverso cui i predetti magistrati militari potranno accedere alla magistratura ordinaria (comma 606 lett. b).

Il Consiglio superiore della magistratura si è posto il problema, non tanto della individuazione dei magistrati che transiteranno nella magistratura ordinaria (la procedura di passaggio da una giurisdizione all'altra investe unicamente la competenza degli Organi della magistratura militare), quanto quello della successiva fase in cui, individuati i predetti magistrati, deve procedersi al loro effettivo ingresso nella magistratura ordinaria.

In tal senso il Consiglio superiore - all'esito 1) dell'esame delle problematiche prospettate dalla Commissione per il Regolamento e la Riforma del Consiglio della Magistratura Militare; 2) degli esiti della seduta congiunta della Terza Commissione del C.S.M. con i componenti del Consiglio della Magistratura Militare, in data 18 marzo 2008; 3) del parere reso dall'Ufficio studi in data 31 marzo 2008, n. 133/2008 - ha affrontato nella risoluzione del 9 aprile 2008 (che lo stesso Procuratore della Repubblica di ... richiama) le questioni problematiche che possono essere individuate nel modo seguente: a) individuazione della sede dell'ufficio giudiziario cui destinare i magistrati militari transitanti nella magistratura ordinaria; b) specificazione del contenuto del diritto alla conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata; c) individuazione delle funzioni alle quali possono essere destinati i magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria ed applicabilità ai medesimi dei limiti posti dai commi 3 e 4 dell'art. 13 D.Lgs. 160/2006, per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti (e viceversa); d) applicabilità ai magistrati militari, transitati nella giurisdizione ordinaria, del vincolo stabilito dall'art. 194 O.G.

Tanto premesso è da rilevare che il Consiglio, nell'ambito della citata risoluzione a proposito del punto a) ebbe a rilevare che la norma del comma 606 lett. b) espressamente prevede che i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno il diritto “ad essere assegnati, a richiesta

degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello”.

E' apparso indubbiamente corretto ascoltare la richiesta di assegnazione dell'ufficio giudiziario da parte del transitante magistrato militare, onde favorire le sue esigenze di vita e familiari, e, in sostanza, la norma gli assegna il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo alla scelta della sede dell'ufficio giudiziario ove già prestava servizio, essendone consentita l'assegnazione anche in soprannumero riassorbibile. Risulta, in particolare, del tutto comprensibile e condivisibile il riconoscimento del suddetto diritto con riguardo alla sede ove il magistrato militare attualmente presta il proprio servizio, trattandosi del luogo in cui, presumibilmente, costui ha già posto il centro dei propri interessi (famiglia, abitazione, legami, interessi, ecc.). La ratio della norma, infatti, appare finalizzata ad operare un contemperamento tra l'eccezionalità di una situazione in cui un magistrato viene sostanzialmente indotto a transitare nei ruoli di altra magistratura con la possibilità di consentirgli di restare nella stessa città dove già lavorava, eventualmente anche in soprannumero. Sia pure con qualche dubbio interpretativo maggiore, poi, è stato ritenuto che lo stesso beneficio sia riconosciuto anche con riguardo all'alternativa facoltà di poter scegliere, eventualmente anche in soprannumero, un ufficio giudiziario ubicato in una città sede di Corte di appello.

Ragionando nei termini di un'esegesi rigidamente letterale della norma, e dunque ravvisando che l'inciso “anche in soprannumero riassorbibile” è stato posto immediatamente prima dell’“ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio”, e non già dell’“ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello”, è, infatti, plausibile affermare che la prevista possibilità di un'assegnazione anche in soprannumero concerna unicamente gli uffici giudiziari ubicati nella città dove il transitante magistrato militare presta attualmente servizio.

In realtà questa interpretazione, per quanto fondata su una delle possibili letture del dettato normativo, appare essere non solo incerta - ben potendo lo stesso inciso “anche in soprannumero riassorbibile” essere letto in combinato con tutte le successive opzioni indicate dalla norma -, ma comunque contraria all'indicata ratio legis che, in ragione delle modalità eccezionali con cui è stato imposto il passaggio da una magistratura ad un'altra, può ben giustificare, quale logica contropartita, non solo la possibilità di un inserimento del magistrato militare anche in soprannumero presso un ufficio giudiziario della stessa città in cui presta attualmente servizio, ma anche il riconoscimento di un identico beneficio con riferimento agli uffici di una differente sede giudiziaria, predeterminata dallo stesso legislatore.

Questo riconoscimento da parte della novella del diritto del magistrato militare a scegliere, a propria richiesta, un ufficio giudiziario di una città sede di Corte di appello riconosce, indubbiamente, a costui una facoltà assai derogatoria rispetto ai criteri con cui normalmente si procede ai tramutamenti in magistratura ordinaria. In particolare se a transitare sarà un magistrato militare non troppo anziano (e saranno, prognosticamente, soprattutto costoro ad accedere in magistratura ordinaria, visti i criteri di selezione stabiliti dalla legge) costui potrà immediatamente ottenere una sede giudiziaria che solo dopo molti anni di anzianità viene ad essere raggiunta da parte dei magistrati ordinari, attraverso il ricorso alle normali procedure di tramutamento.

Tale aspetto, inequivocamente affermato dal dettato normativo, non sembra, tuttavia, poter essere temperato da alcuna differente opzione interpretativa - magari anche facendo ricorso ad una normazione secondaria di origine consiliare -, trovando pieno conforto e fondamento in quella ratio giustificatrice, già precedentemente rappresentata, che sembra ispirare l'intera previsione della novella.

Ora in ordine alla problematica sollevata dal Procuratore di ... - ossia relativa al fatto se l'aumento in pianta organica debba essere assegnato agli uffici che, in virtù, della scelta di sede del magistrato militare transitato nei ruoli della magistratura ordinaria, abbiano visto crearsi al proprio interno una situazione di soprannumero - non pare possa addivenirsi ad una interpretazione della norma in tal senso.

Infatti se la ratio della individuazione della sede è quella di operare un contemperamento tra l'eccezionalità di una situazione in cui un magistrato viene sostanzialmente indotto a transitare nei

ruoli di altra magistratura con la possibilità di consentirgli di restare nella stessa città dove già lavorava, eventualmente anche in soprannumero, non si appalesa coerente con l'individuazione di un aumento di pianta organica, che deve essere fondato su presupposti di tipo oggettivo e non soggettivo. Né pare che l'intervento della L. 181/08 aggiunga alcunché alla problematica: è solo riportata la tabella dell'organico della magistratura, che tiene conto dei nuovi posti senza aggiungere nulla circa i criteri di assegnazione dei posti in aumento, anzi è ribadito all'art. 1 bis che “Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura”.

Il Consiglio prende atto della situazione dell'ufficio requirente di ..., ma tale solo dato non è sufficiente a supportare un parere di aumento di organico, dal momento che è necessario tener conto delle esigenze degli altri uffici dislocati sul territorio italiano. Sin d'ora il Consiglio può affermare che terrà conto di tali indicazioni, unitamente a quelle che perverranno dagli altri uffici, allorquando il Ministro della giustizia chiederà al Consiglio superiore parere circa la ripartizione dei posti in aumento,

delibera

di rispondere come da parte motiva”.